

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 80529/2013 R.G. promossa da:
(C.F. (C.F.)) e
(C.F. Con il patrocinio dell'avv.
con elezione di domicilio in VIA MILANO presso l'avvocato
suddetto
ATTORI
contro
COND. (C.F. Cond), con
il patrocinio dell'avv. , con elezione di domicilio in
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO

- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n° 29249/2013, emesso dal Tribunale di Milano il 17/7/2013 e depositato il 7/08/2013.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e da verbale di causa del 24/03/2015.



SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.

Con distinti atti di opposizione gli odierni attori si opponevano al decreto ingiuntivo n° 29249/2013, emesso dal Tribunale di Milano il 17/7/2013 e depositato il 7/08/2013, nei loro confronti su istanza del convenuto condominio opposto.

Incardinati ritualmente i due giudizi e costituitosi il contraddittorio tra le parti, veniva disposta la loro riunione ai sensi degli articoli 40 e 274 c.p.c. e la trattazione proseguiva congiuntamente. Assegnati i termini ex articolo 183, VI comma c.p.c., depositate memorie, rigettate, all'esito, le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione; alla udienza del 24/03/2015 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e, all'esito, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione alla odierna udienza, al termine della quale è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1 – La presente controversia prende le mosse dalla opposizione di parte attrice al decreto ingiuntivo n° 29249/2013, emesso dal Tribunale di Milano il 17/7/2013 e depositato il 7/08/2013 sulla base delle seguenti deduzioni ed eccezioni: il nulla deve al Condominio convenuto per non essere condomino; il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono nulli per errata indicazione del valore della controversia nelle



conclusioni del ricorso; il debito della Pardo deve essere compensato parzialmente con quanto dovuto alla stessa per sorta capitale, interessi e Iva, per un danno subito nel suo appartamento a causa della rottura di una tubatura condominiale e fino alla concorrenza delle reciproche posizioni creditorie e debitorie.

Il condominio si è opposto alle deduzioni ed eccezioni di parte attrice chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna di parte opponente al pagamento delle successive spese condominiali maturate nel corso del giudizio, con eventuale emissione di ordinanza ai sensi degli articoli 186 bis e 186 ter. Nel corso del giudizio, poi, ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva del

Rileva questo Giudice come sia provato in atti di causa e non contraddetto, in applicazione del principio dell'onere della prova o, comunque, pacifico tra le parti e non contestato nei termini e modi di legge, ai sensi dell'art.115 c.p.c., che:

- il non è proprietario di alcun immobile nel condominio opposto;
- è proprietaria di tre immobili nel condominio opposto ai quali, come risulta dal consuntivo delle spese condominiali relativo all'esercizio 1/7/2012 30/6/2013 depositato in atti nel fascicolo di parte convenuta sub doc. 6 sono attribuite distinte posizioni contabili a cui corrispondono distinte indicazioni per differenziare tra la unità immobiliare abitativa (interno 223), la mansarda (interno XX 23) e la cantina (interno CA). Relativamente alla unità immobiliare abitativa sono indicati quali condomini entrambi gli opponenti, sigg.ri e e condomini entrambi gli opponenti, sigg.ri e condomini è indicata quale condomino la sola sig.ra
- parte opposta, con delibera condominiale del 24/10/2012, ha approvato il rendiconto consuntivo, unitamente al piano di riparto, inerenti spese condominiali maturate per l'esercizio di bilancio 1/7/2011-30/06/2012 e il preventivo e relativo piano di riparto relativo alla gestione per l'esercizio di bilancio 1/7/2012-30/6/2013;
- in atti non risulta che tale delibera sia stata impugnata, revocata o riformata;
- sulla base di tali atti il condominio convenuto ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto con il quale, relativamente alla posizione contabile inerente la unità



immobiliare abitativa per la quale sono indicati quali condomini entrambi gli opponenti, sigg.ri e e e per sorta capitale, oltre interessi legali dalla scadenza del dovuto al saldo;

- sempre sulla base di tali atti il Condominio convenuto ha ottenuto altro decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Milano n° a seguito di ricorso n° R.G. con il quale, relativamente alla posizione contabile inerente le unità immobiliari per le quali è indicata quale condomina soltanto la sig.ra per sorta capitale, oltre interessi legali dalla scadenza del dovuto al saldo;
- avverso entrambe tali ingiunzioni di pagamento la sig.ra ha proposto opposizione fondata esclusivamente sulla eccezione di compensazione con quanto alla stessa sarebbe dovuto per sorta capitale, interessi e Iva, per un danno subito nel suo appartamento a causa della rottura di una tubatura condominiale e fino alla concorrenza delle reciproche posizioni creditorie e debitorie.
- la sig.ra ha ricevuto un pagamento ritenuto dalla stessa parziale e non satisfattivo del danno subito, come risulta dalla accettazione in conto delle somme già percepite avvenuta in data 10/1/2007 con raccomandata depositata in atti nel fascicolo di parte attrice sub doc. 3). Dopo tale raccomandata non risultano in atti altre richieste di pagamento delle somme vantate per il danno in questione;
- la sig.ra non ha contestato in atti, ritualmente e tempestivamente, nei termini di legge la non debenza delle somme ingiunte per motivi diversi dalla anzidetta eccezione di compensazione.
- 2) Osserva questo Giudice, che sono principi ormai fermi nella giurisprudenza, con i quali concorda, che:
- il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (conformi: Cass. civ., Sez. II, 23/05/2012, n. 8173; Cass. civ., Sez. II, 28/03/2012, n. 4991);
- ai sensi dell'art. 1130 cod. civ., i poteri processuali dell'amministratore di condominio coincidono con la sfera delle sue attribuzioni, salvo che più ampi poteri gli derivino dal



regolamento condominiale o da una apposita delibera assembleare; egli è, dunque, legittimato al promovimento del giudizio o alla proposizione di domande riconvenzionali con riferimento a quelle azioni che costituiscono diretta esplicazione delle sue attribuzioni ordinarie (conforme: Cass. civ., Sez. II, 20/09/2012, n. 15838);

- tra di queste, in primo luogo vi è quella monitoria, perché l'amministratore del condominio è legittimato a riscuotere i contributi dai singoli condomini in base alla ripartizione approvata dall'assemblea o anche in difetto del piano di riparto approvato, senza necessità di autorizzazione alcuna e, di conseguenza a promuovere il procedimento monitorio ed a resistere all'opposizione al decreto ingiuntivo.(conformi: Cass. civ., Sez. II, 24/05/2010, n. 12622; Cass. civ., Sez. II, 09/12/2005, n. 27292; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10826; Cass. civ., Sez. II, 25/06/2001, n. 8676; Cass. civ., Sez. II, 29/12/1999, n. 14665).
- la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l'esistenza del credito. Essa legittima pertanto, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto;
- nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari di approvazione di questi ultimi, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate;

(Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; Cass. civ., Sez. II, 17/01/2003, n. 629; Corte App. Milano, 22/06/2011 - Pres. Di Leo - Est. Carla Romana Raineri).

Con specifico riferimento, poi, al pagamento degli oneri di gestione del fabbricato comune, sono ugualmente principii fermi, con i quali concorda l'odierno giudicante, che tale obbligazione "grava unicamente sul proprietario dell'unità abitativa condominiale e non già su colui il quale possa apparire tale. In ipotesi siffatte, invero, in alcun modo può farsi applicazione del principio dell'apparenza del diritto, in quanto



essenzialmente strumentale ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede" (Cass. civ., Sez. II, 12/01/2011, n. 574; Cass. civ., Sez. II, 25/01/2007, n. 1627); ed ancora che: "Il condomino e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro ragioni creditorie relativamente al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non già nei riguardi del conduttore o comunque di chi occupa l'appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azioni dirette" (Cass. civ., Sez. II, 24/06/2008, n. 17201; Cass. civ., Sez. II, 03/08/2007, n. 17039).

3) – Chiarito il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie e tenuto conto degli elementi di fatto sopra riassunti e accertati in atti, rileva questo Giudice che risulta provato o quantomeno, pacifico e non contestato tra le parti di causa nei termini e modi di legge, che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, è stato richiesto contro l'odierno opponente, per oneri condominiali asseritamente dovuti dallo stesso, laddove egli non riveste la qualità di condomino per non essere proprietario di alcuna unità immobiliare nel condominio opposto.

Poichè lo stesso non è debitore del condominio per i titoli e le somme azionati, né legittimato passivo nel presente giudizio, non può essere soggetto ad ingiunzioni giudiziarie ai sensi dell'art.63 disp. Att. C.c. per le spese condominiali in questione e ne consegue che la sua opposizione al decreto ingiuntivo n° 29249/2013, emesso dal Tribunale di Milano il 17/7/2013 e depositato il 7/08/2013, va accolta e lo stesso va revocato limitatamente allo stesso opponente, rimanendo assorbita in tale pronunzia ogni altra deduzione, eccezione e questione processuale di merito e di rito.

4) — Relativamente alla posizione della sig.ra ——————————————, va preliminarmente esaminata la eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione di pagamento per erronea indicazione del valore della causa e del contributo unificato.

Ritiene questo Giudice che la stessa va rigettata perché tale indicazione non rientra tra i motivi di nullità degli atti giudiziari, né potrebbe rilevare ai fini dello spostamento della competenza, risultando nella richiesta di ingiunzione esplicitata chiaramente la somma di cui si richiede l'ingiunzione, rientrante nella competenza per valore del Tribunale



adito.

Peraltro, in giudizio, parte opposta ha documentato, con la nota di iscrizione a ruolo e con le schermate relative al fascicolo telematico, di aver indicato in tali atti gli esatti valore della causa ed importo del contributo unificato, a fini amministrativi e fiscali.

- 5) Ancora, relativamente alla eccezione di compensazione formulata dalla sig.ra ritiene questo Giudice che la stessa va, parimenti, rigettata.
- Da un lato, infatti, il credito invocato, contestato dal Condominio, non risulta provato in atti né ne è stato richiesto il suo accertamento. Di conseguenza, non è liquido nè esigibile e, come è noto, non è compensabile con la pretesa debitoria del condominio.

Peraltro lo stesso, comunque, risulta prescritto per mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi alla accettazione in conto delle somme già percepite, sopra richiamata. Poiché si tratta di un credito vantato per un risarcimento danni avente natura extracontrattuale, la prescrizione prevista per lo stesso, come è noto, è quinquennale e, decorrendo dal momento della accettazione in conto del 10/01/2007, si è consumata prima della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificata il 12/11/2013, quale primo atto successivo costituente richiesta di pagamento.

6) — Venendo al merito della controversia e sempre tenuto conto del quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie e degli elementi di fatto sopra riassunti e accertati in atti, ritiene questo Giudice che relativamente alla posizione della sig.ra posizione della sig.ra posizione della sig.ra posizione della delibera del 24/10/2012, sopra richiamata, né l'esistenza della debitoria della opponente per oneri condominiali in favore del Condominio opposto, lamentati da questo, nei termini e per gli importi sopra evidenziati e richiesti con la ingiunzione ed i mancati pagamenti degli stessi.

Ne consegue che la opponente sig.ra è tenuta, ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.c., al pagamento della somma di per sorta capitale, oltre interessi legali dalla scadenza del dovuto al saldo, per la quale è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la sua opposizione al decreto ingiuntivo n°9249/2013, emesso dal Tribunale di Milano il 17/7/2013 e depositato il 7/08/2013, va rigettata e lo stesso va confermato, limitatamente alla stessa opponente.



7) - Va invece rigettata la domanda formulata dal condominio opposto, in corso di giudizio, di condanna della opponente sig.ra al pagamento delle ulteriori somme per oneri condominiali maturate successivamente all'introduzione del giudizio, per il suo carattere di novità rispetto alla domanda originaria formulata con il ricorso per ingiunzione di pagamento così da costituire una inammissibile "mutatio libelli", non conseguenziale a quanto narrato, dedotto e richiesto nella premessa in fatto del ricorso introduttivo, effetto di un evidente ampliamento del "thema decidendum" e del "petitum" operata in tale atto processuale.

Come è noto, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente può proporre domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c., qualora sia connessa con quella principale e non ecceda la competenza per valore del giudice dell'opposizione, laddove l'opposto, proprio in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, a parte quella per il maggior danno, considerata implicitamente compresa nella prima. Così che, domande ulteriori rispetto a quelle del ricorso per ingiunzione, comportano una mutatio libelli e vanno considerate nuove ed inammissibili (Cass. 8/7/2010 n.16155; Cass. 3/3/2009 n.5071; Cass. 5/6/2007 n.13086; Cass. 31/3/2007 n.8077; Cass. 29/9/2006 n.21245; Cass. 11/4/2006 n.8423; Cass. 29/3/2004 n.6202; Cass. 29/11/2002 n.16957; Cass. 25/3/1999 n.2820; Cass. 29/1/1999 n.813).

Nel caso in esame con la domanda di pagamento di ulteriori importi la parte opposta introduce infatti non già un mero ampliamento quantitativo del "petitum", ma un fatto costitutivo del credito differente rispetto a quello azionato e fondato su diversi deliberati e documenti contabili condominiali e sottopone al giudice un nuovo tema di indagine. Tale domanda è pertanto inammissibile e va rigettata.

8) - Le considerazioni in fatto e diritto sopra svolte, fanno sì che le spese e competenze processuali tra la parte opponente de di l'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.



Invece, il rigetto della domanda della attrice—opponente conferma del decreto ingiuntivo opposto, contrapposto al rigetto della ulteriore domanda del convenuto Condominio, opposto, giustificano la parziale compensazione delle spese e competenze processuali, per un terzo, tra l'opponente ed il Condominio opposto. I rimanenti due terzi delle stesse, secondo il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., vanno posti a carico della parte opponente e a favore del Condominio opposto e gli stessi vengono liquidati come in dispositivo determinandoli sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.

Per gli stessi motivi, nonché, tenuto conto dei rapporti tra le parti in condominio, va disattesa e rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta Condominio nei confronti di parte opposta, sig.ra

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice unico, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- Accoglie, come in motivazione, l'opposizione proposta da parte attrice-opponente sig. e, per l'effetto, limitatamente alla sua posizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 29249/2013, emesso dal Tribunale di Milano il 17/7/2013 e depositato il 7/08/2013.
- Rigetta, come in motivazione, l'opposizione proposta da parte attrice-opponente sig.ra en e, per l'effetto, limitatamente alla sua posizione, conferma il decreto ingiuntivo n° 29249/2013, emesso dal Tribunale di Milano il 17/7/2013 e depositato il 7/08/2013.
- Dichiara inammissibile e, per l'effetto, rigetta, come in motivazione, la domanda formulata dal Condominio opposto di condanna della parte attrice—opponente sig.ra al pagamento delle ulteriori somme per oneri condominiali, maturate successivamente all'introduzione del giudizio.



- Condamia ii Condominio opposto, in persona dei suo Amministratore, legale
rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore di parte attrice-opponente sig.
le spese e compensi del presente giudizio, determinate in
per spese ed per compensi, oltre alle spese generali nella misura
del 15% dei compensi, cpa e Iva come per legge.
- Condanna parte attrice-opponente sig.ra
del composto, in persona del suo Amministratore, legale rappresentante
pro-tempore, i due terzi delle spese e compensi del presente giudizio, determinate in
per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi,
cpa e Iva come per legge e compensa tra le parti la restante metà.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e
pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 10 settembre 2015.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani

